

TI_GERICHTE 17.2016.242 vom 10. Mai 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-05-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2016.242

FR: TI_GERICHTE 17.2016.242 du 10 mai 2017

IT: TI_GERICHTE 17.2016.242 del 10 maggio 2017

Regeste

Infrazione aggravata alla LStup, riciclaggio di denaro e contravvenzione alla LStup. Nell'ambito della commisurazione della pena, l'incensuratezza ha, di regola, un effetto neutro e di conseguenza non deve essere valutata in senso attenuante

Erwägungen

E. 9

Giusta l'art. 160 CPP, qualora l'imputato sia reo confesso, il pubblico ministero e il giudice esaminano l'attendibilità della confessione e lo invitano a descrivere con precisione le circostanze della fattispecie. Questo perché la confessione è un mezzo di prova come gli altri e necessita di essere verificata con cura nel rispetto della ricerca della verità materiale (art. 6 CPP); ciò non toglie che, da un punto di vista pratico, ad essa venga spesso riconosciuta una valenza accresciuta, come implicitamente risulta dal Codice stesso, segnatamente dall'art. 352 cpv. 1 CPP, riguardante i presupposti per l'emanazione di un decreto d'accusa, ma anche dagli art. 358 e segg. CPP concernenti la procedura abbreviata (Galliani/Marcellini, Commentario CPP, ad art. 157, n. 3 e ad art. 160, n. 1; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2a ed., ad art. 160, n. 1).

E. 10

Nella procedura di ricorso, il giudice può rimandare alla motivazione della giurisdizione inferiore, per quanto concerne l'apprezzamento di fatto e di diritto dei fatti contestati all'imputato (art. 82 cpv. 4 CPP). In concreto i fatti imputati a AP 1, tutti da lui ammessi (fatto salvo quello di cui al punto 2.4 dell'atto d'accusa, per il quale è stato prosciolto), sono integralmente supportati dalle corpose risultanze istruttorie. Di tali emergenze, i primi giudici hanno dato ampio e convincente riscontro nella sentenza impugnata, sicché, condividendo appieno i loro accertamenti, questa Corte rinvia integralmente ai considerandi 8.1.2, 8.2, 8.2.2, 8.3 e 8.4 della sentenza impugnata. La piena confessione di AP 1 conferma pertanto le emergenze istruttorie e costituisce ulteriore prova – se ancora ve ne fosse stato bisogno – dei fatti alla base delle imputazioni a suo carico. Non va dimenticato poi che, limitandosi ora l'appello al dispositivo n. 4.1.1 del giudizio impugnato, gli altri punti oggetto d'impugnativa indicati nella dichiarazione d'appello sono passati in giudicato e che non sussistono elementi suscettibili di giustificare un riesame delle imputazioni, non potendosi prospettare – oggettivamente – un apprezzamento giuridico dei fatti più favorevole all'imputato (art. 404 cpv. 2 CPP). Dal profilo soggettivo è pacifico e incontestato che AP 1 abbia commesso le infrazioni contemplate dal giudizio impugnato consapevolmente e con piena volontà, per cui gli elementi costitutivi dei reati di infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 2 LStup), riciclaggio di denaro (art. 305 bis cifra 1 CP) e di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti (art. 19a LStup), meglio specificati nel prossimo considerando, si trovano riuniti. Colpa e commisurazione della

pena

E. 11

Rimane aperta, pertanto, la questione della colpa e della pena. AP 1 risponde della commissione dei seguenti reati, con relative comminatorie di pena: a) Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti L'infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti (art. 19 cpv. 2 LStup) – che si realizza, tra l'altro, se l'autore sa o deve presumere che la sua infrazione si riferisce a una quantità di stupefacenti che può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di parecchie persone (art. 19 cpv. 2 lett. a LStup), il che è oggettivamente dato, in caso di cocaina, già per quantitativi, presi nel loro complesso, di 18 grammi (DTF 138 IV100 consid. 3.2. e 3.3.; 122 IV 360 consid. 2a; 109 IV 143 consid. 3b; STF 2C_901/2014 del 27 gennaio 2015 consid. 4.2; 6B_579/2013 del 20 febbraio 2014 consid. 3.4; 6B_294/2010 del 15 luglio 2010 consid. 3.3.2; 6B_911/2009 del 15 marzo 2010 consid. 2.3.1; 6P.149/2006, 6S.336/2006 del 12 ottobre 2006 consid. 7.3; Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-281), 3. ed., Berna 2016, ad art. 19 LStup, n. 187 segg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 2, Berna 2010, ad art. 19 LStup, n. 78 segg.) – è punita con una pena detentiva non inferiore a un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria. b) Riciclaggio di denaro L'art. 305 bis cifra 1 CP punisce con la pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria l'autore di riciclaggio di denaro, ovvero chiunque compia un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo, o dovendo presumere che provengono da un crimine. Contravvenzione alla LF sugli stupefacenti c) L'art. 19a LStup sanziona con la multa chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti oppure chiunque commette un'infrazione giusta l'art. 19 LStup per assicurarsi il proprio consumo.

E. 12

Secondo l'art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena.

E. 13

Per l'art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. a) Come già l'art. 63 vCP, dunque, anche l'art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4). In applicazione dell'art. 47 cpv. 2 CP – che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare – la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all'atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la repressibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del

precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti – che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) – e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l'intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.1). In relazione alla libertà dell'autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell'autore in relazione all'atto, per esempio situazioni d'emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell'art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). b) Determinata, così, la colpa globale dell'imputato, il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, definire, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall'art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal Tribunale federale (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all'autore, ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso del procedimento penale così come dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009, 6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008 del

E. 14

Definendo “molto grave” la colpa di AP 1, i primi giudici hanno così argomentato: (...) la Corte ha considerato molto grave la colpa dei due accusati avuto riguardo al considerevole quantitativo di cocaina che hanno messo in commercio in un breve lasso di tempo oltre al quantitativo importante di cocaina che è stata sequestrata e che era pronta ad essere immessa sul mercato ed alla purezza di quest'ultima che conduce ad oltre 500 grammi di sostanza pura essendo cocaina di buona qualità per il che è sicuramente data l'aggravata alla LF sugli stupefacenti e ciò senza considerare ancora il quantitativo di sostanza pura della cocaina che è stata venduta. Colpa grave perché si è trattato di un agire illecito reiterato e avuto riguardo anche al fatto che i due cugini non vendevano solo pochi grammi di sostanza al dettaglio ai vari consumatori ma decine di grammi, 50 e 100 grammi alla volta a persone che a loro volta spacciavano, cosa questa di cui entrambi erano a conoscenza. Il quantitativo di 872 grammi è stato venduto in meno di un anno e vi era un quantitativo altrettanto importante di 747.80 grammi netti di cocaina che non è stato immesso sul mercato solo grazie al tempestivo intervento della Polizia ciò che denota un'intensa attività criminale. Riguardo al comportamento durante l'inchiesta la Corte non può esimersi dal rilevare che i due accusati sono andati veramente oltre nel raccontare bugie su bugie, nel mentire,

nell'affermare e poi ritrattare, nel cambiare la propria versione adattandola alle risultanze d'inchiesta rispettivamente alle contestazioni delle dichiarazioni del correo che venivano man mano contestate, senza alcun freno o remora di sorta come dimostra la ritrattazione finale di IM 1 in aula di quanto dichiarato in inchiesta, che comporta che nessuna collaborazione può essergli riconosciuta, come del resto anche la negazione ostinata e caparbia, anche a fronte del riscontro oggettivo costituito dal risultato delle analisi tossicologiche, di consumo di cocaina ad opera di AP 1 che solo in aula ha per finire ammesso. Riguardo le dichiarazioni di AP 1 in merito alla cocaina gettata dalla finestra del bagno all'arrivo della Polizia, subito recuperata dagli agenti, la Corte ha considerato che il recupero immediato della cocaina lasciava poco spazio a negazioni di sorta per cui le ammissioni fatte dall'imputato al riguardo non hanno per la Corte grande rilevanza anche perché lo stesso ha continuato a sostenere la versione del trasporto di detta sostanza a Zurigo oltre alla negazione dell'attività di spaccio unitamente al cugino. (...) AP 1, da un lato ha negato il suo coinvolgimento nella vendita di 872 grammi di cocaina e dall'altro ha tentato di propinare agli inquirenti che la cocaina sequestrata doveva essere da lui trasportata a Zurigo rendendo una versione cui la Corte, per i motivi sopra indicati, non ha assolutamente creduto per cui non si può certo parlare di atteggiamento collaborativo; ha raccontato menzogne su menzogne, sapendo bene di dire cose false, ha cambiato più volte versione riaffermando cose che aveva già ritrattato senza alcuna dignità e alcuna vergogna e soprattutto senza alcun rispetto degli inquirenti e delle istituzioni, beffandosi bellamente dell'intelligenza degli interlocutori. Hanno entrambi agito per fine di lucro, per fare soldi facili che permettono con poca fatica di avere a disposizione contanti con i quali permettersi il superfluo. (...) AP 1 – per mantenere i suoi numerosi figli – avrebbe potuto senz'altro cercarsi un lavoro onesto in Spagna che non venire qua appositamente per delinquere vendendo etti ed etti di cocaina e mentendo poi alla grande agli inquirenti. La Corte ha tenuto conto a favore di AP 1 della perdita del figlio e che la pena verrà da lui espiata lontano da casa. Tutto ciò considerato e tenuto conto del concorso dei reati, del proscioglimento pronunciato e del carcere preventivo sofferto, la Corte ha ritenuto adeguata alla colpa di entrambi gli accusati la pena detentiva di 4 anni e 3 mesi, che vista la misura della stessa, è inevitabilmente da espiare. (sentenza impugnata, consid. 9) Questa Corte non può che associarsi a siffatte conclusioni, dando loro piena adesione, sia con riguardo alle considerazioni sulla colpa sia per quanto attiene all'entità della pena erogata. a) Per la difesa la pena dev'essere attenuata, tenuto conto dell'ammissione completa dei fatti da parte dell'imputato. Avesse ammesso i fatti sin dall'inizio – sostiene la difesa – egli avrebbe potuto beneficiare del rito abbreviato e cavarsela con una pena assai più mite. L'argomento è fragile. La difesa, infatti, non spiega per quali ragioni l'imputato abbia continuato a negare i fatti durante l'intero corso dell'istruttoria e, ancora, al dibattimento di primo grado. Solo al dibattimento d'appello egli ha ammesso i fatti, precisando in chiusura, che “la PP mi aveva dato la possibilità di rivedere la mia posizione. Non l'avevo fatto allora, l'ho fatto oggi” (verbale dib. d'appello, pag. 4). In realtà, il tardivo “ravvedimento” può spiegarsi solo in termini di strategia processuale. Una diversa motivazione non è emersa al dibattimento, né è trasparsa dall'atteggiamento dell'imputato. La difesa non invoca espressamente il sincero pentimento dell'art. 48 lett. d CPP, ma sembra orientarsi piuttosto verso un fattore di attenuazione generico, derivante dalla situazione e dalle circostanze personali dell'imputato. Un sincero pentimento, nel senso della norma appena citata, non può, di tutta evidenza, entrare in considerazione nel caso di specie, giacché tale condizione si realizza solo se l'autore adotta un comportamento particolare, disinteressato e meritevole che

costituisca prova concreta del sincero pentimento. Ammettere i fatti o manifestare dei rimorsi non è sufficiente. Chi, confrontato con mezzi di prova a suo carico o che, consapevole che non potrà sfuggire a una pena, sceglie di dire la verità o di esprimere rammarico per come ha agito, non ha un comportamento, in sé, meritevole (DTF 121 IV 202 consid. 2d; 117 IV 112 consid. 1; 116 IV 288 consid. 2a; STF 6B_473/2011 del 13 ottobre 2011 consid. 5.4; 6B_426/2010 del 22 luglio 2010 consid. 1.5; 6B_614/2009 del 10 agosto 2009 consid. 1.2). E tale conclusione s'impone in concreto. Per il rimanente, e a maggior ragione, non si ravvedono elementi o circostanze che conducano a ritenere che AP 1 possa in un qualche modo beneficiare di un'attenuazione della pena derivante dall'art. 47 cpv. 2 CP. b) In secondo luogo, la difesa ritiene che si imponga un'attenuazione della pena, per non avere la prima Corte tenuto conto del proscioglimento di AP 1 dal reato di cui al punto 2.4 dell'atto d'accusa (dispositivo n. 3 del giudizio impugnato). A torto. Commisurando la pena, i primi giudici hanno dato espressamente riscontro in sentenza di tale attenuante (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 84). c) Analogo discorso s'impone per l'attenuante, proposta dalla difesa, del grave lutto familiare subito dall'imputato (figlio nato morto nel 2014). Anche questa circostanza è stata puntualmente considerata dai primi giudici nella commisurazione della pena (sentenza impugnata, ibidem). d) Ragionevolmente, non è possibile ritenere, poi, quali circostanze attenuanti ai fini della pena, il lungo tempo di carcerazione sofferto, il comportamento tenuto in carcere dall'imputato ("detenuto modello"), così come la "disponibilità" a non opporsi a un divieto di entrata in Svizzera per la durata di 5 anni, invocate dalla difesa. E questo, senza che si rendano necessari ulteriori approfondimenti di fatto e di diritto. Tali circostanze non potendo, di tutta logica, assurgere a elementi di attenuazione della pena. e) La difesa chiede, infine, che nella commisurazione della pena si consideri l'incensuratezza dell'imputato, di cui non avrebbero tenuto conto i primi giudici. Anche qui a torto. Rettamente, infatti, la prima Corte ha sorvolato sull'assenza di precedenti. E questo perché, per costante giurisprudenza, invalsa dopo la modifica giurisprudenziale intervenuta con DTF 136 IV 1 consid. 6.2, l'incensuratezza ha, di regola, nell'ambito della commisurazione della pena un effetto neutro e di conseguenza non deve essere valutata in senso attenuante, fatti salvi casi eccezionali, ciò che in concreto non si verifica nel modo più assoluto (ibidem) . Per tutte queste ragioni, non emergono nel caso di specie elementi di attenuazione della pena erogata dai primi giudici, che va perciò integralmente confermata, compresa la multa di fr. 100.-, non contestata in appello per la contravvenzione di cui all'art. 19a LStup. Spese procedurali

E. 15

Dato l'esito del procedimento, le spese procedurali d'appello, andranno interamente a carico di AP 1. Per questi motivi, visti gli art. 12, 40, 47, 49, 51, 69, 70, 305 bis cifra 1 CP;

E. 19

cpv. 1 lett. c e lett. d, 19 cpv. 2 lett. a, 19a LStup; 135, 422 e segg. CPP e 22 LTG sulle spese; dichiara e pronuncia: 1. L'appello di AP 1 è respinto. Di conseguenza, considerato che i dispositivi n. 1.1.2, 1.2.4, 1.3 (1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4), 3, 4.1.2, 5, 6, 7, 8, 9 (9.1, 9.2) non sono stati impugnati e sono passati in giudicato, 2. AP 1 è dichiarato autore colpevole di 2.1 infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere poter mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone, per avere, senza essere autorizzato, in correatà con IM 1, 2.1.1 tra marzo 2015 e l'11 febbraio 2016, a Locarno e in altre località del Canton Ticino, alienato complessivi 872 grammi di cocaina (grado di purezza sconosciuto) a consumatori

locali in parte identificati; 2.1.2 l'11 febbraio 2016, a Locarno, in Via _____, detenuto 747,8 grammi netti di cocaina (grado di purezza tra 67.6% e 74,1%) destinati all'alienazione; 2.2 riciclaggio di denaro per avere, a Locarno e in altre località della Svizzera, ripetutamente compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento e la confisca di valori patrimoniali sapendo che provenivano da un crimine, e meglio per avere: 2.2.1 dal 26 marzo 2015 al 15 gennaio 2016, inviato - personalmente e per il tramite di IM 1 - presso agenzie di invio contanti, complessivi fr. 8'022.00, denaro provento dell'alienazione di cocaina di cui al punto 1.1.1 del dispositivo; 2.2.2 il 21 dicembre 2015 e il 14 gennaio 2016, cambiato di valuta denaro contante pari a complessivi fr. 9'599.10 in Euro 8'761.35, provento dell'alienazione di cocaina di cui al punto 1.1.1 del dispositivo; 2.2.3 da marzo 2015 all'11 febbraio 2016, per il tramite di _____, cambiato un imprecisato ammontare di denaro contante da Franchi Svizzeri in Euro 3'200.00, soldi provento dell'alienazione di cocaina di cui al punto 1.1.1 del dispositivo; 2.2.4 da marzo 2015 a dicembre 2015, trasportato da Zurigo a Milano denaro contante per complessivi Euro 45'000.00/50'000.00 che sapeva o doveva presumere essere provento di un crimine e meglio provento di un traffico internazionale di stupefacenti; 2.3 contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, 2.3.1 a Locarno e in altre località del Canton Ticino, tra marzo 2015 e l'11 febbraio 2016, intenzionalmente consumato un imprecisato quantitativo di marijuana ma almeno 30 grammi; 2.3.2 a Zurigo, nel corso del 2015, intenzionalmente consumato un quantitativo minimo di cocaina; 2.3.3 a Locarno e in altre località del Canton Ticino, nei giorni precedenti l'11 febbraio 2016, intenzionalmente consumato un imprecisato quantitativo di cocaina; 2.3.4 a Locarno, in Via _____ detenuto 1,40 grammi di marijuana destinati al proprio consumo, e meglio come descritto nell'atto d'accusa 83/2016 del 31 maggio 2016 e precisato nei considerandi. Di conseguenza, 3. AP 1 è condannato: 3.1 alla pena detentiva di 4 (quattro) anni e 3 (tre) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto; 3.2 alla multa di fr. 100.00, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (un) giorno. 4. Gli oneri processuali d'appello, consistenti in: - tassa di giustizia fr. 1'000.00 - interprete fr. 250.00 - altri disborsi fr. 500.00 fr. 1'750.00 sono posti a carico di AP 1. 5. Intimazione a: - c/o Carcere penale La Stampa, 6901 Lugano - - 6. Comunicazione a: - Corte delle assise criminali, 6901 Lugano - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino - Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona - Dipartimento sanità e socialità, 6501 Bellinzona - Ufficio centrale svizzero di Polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna - Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna - Direzione del carcere penale La Stampa, 6901 Lugano P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale Il giudice presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricsuzione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.